



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE DALLA
RETE IDRICA COMUNALE.**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 DEL 16 GENNAIO 2010

Santa Maria del Cedro li _____

IL SINDACO
(Dott. Giuseppe AULICINO)

I N D I C E

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Principi generali e campo di applicazione	pag. 5
ART. 2 – Gestione dell'acquedotto	pag. 5
ART. 3 – Costruzione della rete idrica	pag. 5
ART. 4 – Proprietà delle tubazioni	pag. 6
ART. 5 – Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti	pag. 6
ART. 6 – Interruzione del servizio di erogazione	pag. 6
ART. 7 – Classificazione utenze	pag. 6
ART. 8 – Danni alle condotte e tubazioni in genere	pag. 7
ART. 9 – Divieto di operare sulla rete e sulle valvole di distribuzione	pag. 7
ART. 10 – Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza	pag. 7
ART. 11 – Distribuzione dell'acqua	pag. 7

CAPITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 12 – Definizione di impianti per uso pubblico	pag. 8
ART. 13 – Uso delle fontanelle pubbliche	pag. 8
ART. 14 – Vasche e cisterne pubbliche	pag. 8
ART. 15 – Prese d'acqua per scopi particolari	pag. 8

CAPITOLO TERZO

FORNITURE PER USO PRIVATO

ART. 16 – Definizione di impianti per uso privato	pag. 9
ART. 17 – Forniture su strade non canalizzate o prive di rete	pag. 9

ART. 18 – Soggetti ammessi alla fornitura	pag. 9
ART. 19 – Obbligo delle concessioni	pag. 9
ART. 20 – Richiesta di allaccio	pag.10
ART. 21 - Concessione sulle condotte di adduzione ai serbatoi	pag.10
ART. 22 – Modalità di somministrazione	pag.10
ART. 23 – Accertamento dei consumi	pag.10
ART. 24 – Uso bocche d’incendio	pag.11
ART. 25 – Allaccio idrico di edifici comprendenti più unità	pag.11
ART. 26 – Distacco alloggi allacciati ad unica presa	pag.11
ART. 27 – Ampliamento della concessione	pag.11
ART. 28 – Condotte private all’interno di proprietà	pag.12
ART. 29 – Collegamenti di impianti ed apparecchi	pag.12
ART. 30 – Impianti di pompaggio	pag.12
ART. 31 – Serbatoi	pag.12
ART. 32 – Dimensionamento serbatoi	pag.13

CAPITOLO QUARTO

MISURAZIONE DEI CONSUMI

ART. 33 – Tipologia del contatore	pag.13
ART. 34 – Posizione dei contatori	pag.13
ART. 35 – Contatori in edifici con più utenze	pag.14
ART. 36 – Custodia dei contatori	pag.14
ART. 37 – Verifica dei contatori a richiesta dell’utente	pag.14
ART. 38 – Difettosa o mancata misurazione dei consumi	pag.15
ART. 39 – Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto	pag.15

CAPITOLO QUINTO

CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 40 – Titolarità della concessione	pag.15
ART. 41 – Contratto di utenza	pag.15
ART. 42 – Forniture provvisorie	pag.16
ART. 43 – Durata dei contratti di fornitura	pag.16
ART. 44 – Subentri	pag.17
ART. 45 – Uso dell'acqua	pag.17

CAPITOLO SESTO

CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

ART. 46 – Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori	pag.17
ART. 47 – Tariffe – Ruoli di riscossione	pag.18
ART. 48 – Sospensione della fornitura per morosità	pag.18
ART. 49 – Risoluzione di diritto delle concessioni	pag.18
ART. 50 – Responsabilità sull'uso e conservazione della derivazione	pag.18
ART. 51 – Portata garantita	pag.19
ART. 52 – Perdite, danni, responsabilità	pag.19
ART. 53 – Manomissione delle condutture	pag.19
ART. 54 – Azioni giudiziarie	pag.19

CAPITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 55 – Penalità	pag.20
ART. 56 – Validità della contabilizzazione dei consumi – fatturazione	pag.20
ART. 57 – Regolamento come normativa contrattuale	pag.20
ART. 58 – Decorrenza del regolamento	pag.20
ART.59 – Addetti al controllo	pag.20

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

PRINCIPI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità di distribuzione idrica comunale nel territorio del comune di Santa Maria del Cedro, ed ha per oggetto la definizione dei tipi e modalità di allacciamento alla rete idrica comunale, le procedure tecniche e amministrative per l'ottenimento delle concessioni di allaccio, la tipologia dei consumi, ivi compresi i minimi contrattuali, la facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti, nonché la responsabilità degli utenti sull'uso e conservazione delle derivazioni.

ART. 2

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

1. Il servizio della distribuzione idrica comunale sul suolo pubblico è assunto direttamente dal Comune oppure mediante appalti. L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.
2. Il servizio di fornitura dell'acqua potabile nel Comune di Santa Maria del Cedro è gestito in economia.
3. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e denunciare il volume della acqua prelevata nell'anno (art. 7 e art. 17 della legge 10 maggio 1976, n.319, così come modificata con l'art. 3 della legge 23.04.1981, n.153).

ART. 3

COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA

1. La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita sul suolo pubblico direttamente dal Comune, oppure mediante appalti. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.
2. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia su suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa dei richiedenti previa relazione tecnica e stralcio planimetrico, presentati dagli stessi e approvati dall'Amministrazione. I lavori dovranno essere realizzati da personale specializzato sotto la sorveglianza di personale addetto al servizio Idrico Integrato Comunale. La condotta, in ogni caso, fino al pozzetto di distribuzione, diverrà di proprietà comunale.

3. Il richiedente, in ogni caso di attraversamento di suoli o terreni di proprietà pubblica o privata, dovrà, a tale scopo, fornire, a proprie cure e spese al Comune tutte le autorizzazioni per il collocamento delle tubazioni ed attrezzature, idonee a raggiungere la sua utenza.
4. Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.

ART. 4
PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

1. Gli impianti della rete di distribuzione dell'acquedotto, fino all'apparecchio misuratore divengono – con la stipula del contratto di utenza – bene patrimoniale del Comune, anche se costruiti a spese dell'utente, fatta eccezione per il contatore di misurazione che rimane in proprietà dell'utente.
2. Le spese della manutenzione e della riparazione delle condotte di adduzione, di trasporto e di distribuzione fino ai singoli punti di consegna, sono a carico dell'Ente.

ART. 5
SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto e comunque fino all'apparecchio misuratore sono affidate al servizio tecnico comunale, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente o di personale comunque autorizzato all'uso.
2. E' in facoltà dell'ente determinare altre forme di sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale o sotto la diretta gestione dell'ente, con affidamento a terzi.

ART. 6
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE

1. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso o causa forza maggiore, fatta salvo l'obbligo per l'ente di intervenire per il ripristino del servizio.
2. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato ed autonomo impianto di riserva.
3. L'amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alla sorgente o per altre inderogabili necessità. In tali casi nessun indennizzo spetterà all'utente.

ART. 7
CLASSIFICAZIONE UTENZE

1. Ai fini delle nuove concessioni le utenze, secondo la classificazione meglio specificata all'art.16 del presente regolamento, si distinguono in:
 - a. Domestiche;
 - b. Civili non domestiche;
 - c. Industriali;
 - d. Speciali.

2. Le concessioni sono rilasciate dall'Ufficio Tecnico comunale secondo il criterio della datazione della richiesta, ad eccezione dei casi per i quali l'Ufficio accerti diverse e motivate priorità.

ART. 8

DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

1. In caso di interventi pubblici o privati, affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.
2. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, il ripristino, sotto stretta sorveglianza del servizio acquedotto, deve essere eseguito con assoluta urgenza e a totale carico di chi ha commissionato, eseguito e/o provocato il guasto. In caso di negligenza, o di mancato e pronto intervento di ripristino, il Comune provvederà, addebitandone le spese, maggiorate del 20%, in solido, nei confronti di coloro che hanno commissionato, eseguito e/o provocato il guasto.

ART. 9

DIVIETO DI OPERARE SULLA RETE E SULLE VALVOLE DI DISTRIBUZIONE

1. E' fatto divieto a chiunque non autorizzato, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.
2. E' fatto divieto assoluto a chiunque di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.
3. In caso di qualsiasi guasto delle condutture e degli apparecchi, o di irregolarità nella erogazione, ed in ogni caso di inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al servizio acquedotto, fermo restando quanto previsto all'art.8 n.2.

ART. 10

CHIUSURA TEMPORANEA E RIAPERTURA DELL'UTENZA

1. L'utente che per qualsiasi motivo intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentarne richiesta all'Amministrazione. Uguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Le spese ed i diritti relativi sono a carico dell'utente.
2. Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

ART. 11

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:
 - a. per mezzo delle fontane pubbliche;
 - b. mediante concessioni di utenze private.

CAPITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 12

DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a. tutte le fontane pubbliche e le vasche pubbliche;
 - b. le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
 - c. gli impianti degli edifici destinati a pubblici servizi comunali;
 - d. le bocche anti incendio insistenti sul suolo pubblico;
 - e. gli impianti degli edifici destinati a pubblici uffici comunali.

ART. 13

USO DELLE FONTANE PUBBLICHE

1. L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, con idonei contenitori in vetro o plastica (es. bottiglie, borracce).
2. E' tassativamente vietato il prelievo di acqua da fontane pubbliche per ogni altro uso.

ART. 14

VASCHE E CISTERNE PUBBLICHE

1. E' vietato fare uso di vasche e cisterne pubbliche, eventualmente presenti sul territorio, per fini diversi da quello cui sono destinate.
2. E' tassativamente vietato servirsi di vasche e cisterne pubbliche per lavaggio o per balneazione.
3. Chiunque contamina, in qualsiasi modo, l'acqua delle fonti, dei pozzi o delle vasche sarà soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria fino ad € 500,00, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste.

ART. 15

PRESE D'ACQUA PER SCOPI PARTICOLARI

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
 - a. bocche antincendio;
 - b. bocche per innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, o per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
2. Chi manomette o usa arbitrariamente tali prese sarà soggetto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 500,00, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste.

CAPITOLO TERZO

FORNITURE PER USO PRIVATO

ART. 16

DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PRIVATO

1. sono considerati impianti per uso privato quelli che servono:
 - a. utenze domestiche;
 - b. utenze non domestiche, o, in ogni caso, destinate al servizio di uffici privati, studi professionali, banche, negozi, botteghe, rivendite di qualsiasi genere, pubbliche rimesse, depositi di merci, associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, scuole, distributori di carburanti;
 - c. esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, centri commerciali (medie e grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq 151), strutture ricettive (case albergo, alberghi, pensioni, ostelli, locande, bed & breakfast, ecc.);
 - d. stabilimenti ed opifici industriali;
 - e. allevamenti ad uso zootecnico.
2. Le utenze di cui al punto a. saranno tariffate come utenze domestiche.
3. Le utenze di cui ai punti b. e c. saranno tariffate come utenze civili non domestiche.
4. Le utenze di cui al punto d. saranno tariffate come utenze industriali.
5. Le utenze di cui al punto e. saranno tariffate come utenze speciali.

ART. 17

FORNITURE SU STRADE NON CANALIZZATE O PRIVE DI RETE

1. L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni di allaccio della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.
2. Per gli edifici prospicienti aree non servite da reti di distribuzione, l'Amministrazione comunale, salvo il disposto dell'art. 3, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, nel caso che il richiedente realizzi la condotta e contestualmente la ceda all'Ente per uso pubblico.

ART. 18

SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA

1. La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente al proprietario dell'immobile, od a colui che ne ha titolo.
2. Se per la fornitura all'utente è necessario attraversare con tubazioni terreni di terzi e/o privati, il richiedente dovrà fornirne il relativo nulla – osta, di costituzione di servitù di acquedotto.

ART. 19

OBBLIGO DELLE CONCESSIONI

1. In luoghi serviti da rete idrica, i proprietari di immobili, o chiunque ne abbia titolo, hanno l'obbligo di fornire di acqua potabile i locali di loro pertinenza, nei quali per ragione di igiene occorre l'uso dell'acqua potabile.
2. In caso di inerzia, con ordinanza del Sindaco, a seguito di accertamento del competente ufficio dell'A.S.P. n.1, l'obbligo di cui al n.1 potrà essere imposto, al proprietario, od a chi ne ha titolo, e, entro il termine previsto, l'obbligato sarà tenuto ad avanzare domanda di concessione di acqua secondo le modalità del presente regolamento.

ART. 20 **RICHIESTA DI ALLACCIO**

1. Per ottenere l'allaccio alla rete di distribuzione dell'acqua, gli interessati dovranno presentare domanda di concessione indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale su appositi moduli predisposti dall'Ufficio, unitamente agli estremi del permesso di costruire, o concessione edilizia, o permesso in sanatoria nel caso di opere abusivamente realizzate, salvo che l'immobile già usufruisca del pubblico servizio, o sia stato realizzato anteriormente al 1967, nel qual caso è necessaria dichiarazione, resa ai sensi di legge, effettuata dal richiedente.
2. La domanda del richiedente dovrà essere unica per ogni utenza ed indicare il tipo di utenza richiesta, con riferimento all'art. 15 del presente regolamento, e deve essere accompagnata da titolo abilitativo.
3. In caso di domande per allaccio di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.
4. Alla domanda, secondo il modello predisposto dall'ufficio competente, il richiedente dovrà allegare ricevuta del versamento per diritto di allaccio effettuato sul C/C postale intestato al Comune di Santa Maria del Cedro servizio tesoreria.
5. La concessione o contratto di allaccio è sempre subordinata all'accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico, o da parte di personale incaricato, che l'immobile da servire risulti regolarmente allacciato alla rete fognaria.

ART. 21 **CONCESSIONI SULLE CONDOTTE DI ADDUZIONE AI SERBATOI**

1. E' esclusa di norma la possibilità di concessioni con derivazioni dalla condotta destinata all'alimentazioni dei serbatoi.
2. Esse possono essere concesse soltanto quando concorrono particolari circostanze, previa verifica ed accertamento dell'Ufficio Tecnico comunale, e sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni che, eventualmente, verranno impartite dall'ufficio.

ART. 22 **MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Salvo casi eccezionali, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero con contatore. Sono ammesse concessioni a forfait con erogazione a bocca libera solo per bocche antincendio.
2. Normalmente le derivazioni per ogni singola utenza saranno realizzate mediante tubazione da mezzo pollice. Il servizio tecnico potrà stabilire caratteristiche diverse per la realizzazione di derivazioni che comprendono più di una utenza.
3. Le derivazioni esistenti di calibro diverso, o per utenze idriche dotate di serbatoi di accumulo, dovranno essere modificate, se del caso, a richiesta dell'Ufficio Tecnico, o addetto al servizio idrico.

4. Per ogni derivazione, prima di qualsiasi apparecchio misuratore, è applicato un rubinetto stradale di chiusura di cui solo gli agenti dell'acquedotto possono eseguirne le relative manovre. Un rubinetto di arresto e una valvola di ritenzione saranno installati dopo il contatore per gli usi dell'utente.

ART. 23

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

1. La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità annuale, o, comunque, secondo le disposizioni impartite dal responsabile del servizio idrico.
2. Nel caso che il consumo nell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta, l'utente è tenuto a pagare per intero il minimo garantito.
3. Se al contrario il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera il minimo garantito, così come stabilito dal presente regolamento, la fatturazione avverrà sulla base del consumo accertato.

ART. 24

USO BOCHE D'INCENDIO

1. In seguito ad apposita domanda, l'Ufficio Tecnico comunale può concedere speciali derivazioni per bocche d'incendio da installarsi all'interno o all'esterno dello stabile.
2. La domanda di concessione di bocche d'incendio da installarsi all'interno dello stabile deve essere accompagnata da progetto dell'impianto, approvato dai Vigili del Fuoco.
3. Le bocche d'incendio, munite di apposito sigillo, non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dell'immobile per il quale sono richieste.
4. E' fatto obbligo all'utente di denunciare al Comune, subitamente, e, comunque, nel termine di 24 ore dall'utilizzo, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso autorizzato.

ART. 25

ALLACCIO IDRICO DI EDIFICI COMPRENDENTI PIU' UNITA'

1. Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubazione stradale. Qualora l'edificio comprenda più utenze (domestiche e non), come nel caso di condomini, è fatto obbligo di richiedere l'installazione di un apparecchio di misurazione generale all'ingresso dell'edificio (del tipo a lettura diretta con quadrante asciutto) e di tanti apparecchi misuratori dello stesso tipo di quello generale per quanti sono le utenze, da collocarsi in punti di facile accessibilità per la lettura ed i controlli del servizio idrico.
2. I consumi parziali dei contatori delle singole utenze verranno conguagliati con quello risultante dalla lettura del contatore generale. L'eventuale differenza sui consumi verrà tariffata a carico dell'utente concessionario e/o titolare del contatore generale.
3. Gli edifici già allacciati dovranno uniformarsi alle norme del presente regolamento. Ove l'utente non provveda, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

ART. 26

DISTACCO ALLOGGI ALLACCIATI AD UNICA PRESA

1. In caso di divisione di un edificio già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente, mentre è fatto obbligo agli altri proprietari di richiedere apposite concessioni con speciali derivazioni dal tubo stradale, con altrettanti contatori di misurazione.

ART. 27
AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE

1. L'utente che intenda far estendere la tubazione d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, od a nuove costruzioni in aderenza o, in ogni caso, variare l'utenza originaria, deve richiederne l'autorizzazione.

ART. 28
CONDUTTURE PRIVATE ALL'INTERNO DELLA PROPRIETA'

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
3. Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
4. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
5. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.
6. Fatte salve le ipotesi di cui al punto 1., in caso di comprovata necessità, anche dal punto di vista di un notevole risparmio economico, su parere preventivo e favorevole dell'addetto al servizio idrico, è consentito il ricorso a tubazioni esterne, debitamente protette da facili manomissioni, per aree coperte.

ART. 29
COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili, o di altro acquedotto, o comunque commiste a sostanze diverse.
2. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola cosiddetta "di non ritorno".
3. E' altresì vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per servizi W.C., senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile ad di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
5. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per i collegamenti di apparecchi elettrici.

ART. 30
IMPIANTI DI POMPAGGIO

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua tirata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

2. E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
3. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 31
SERBATOI

1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoio, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibile ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.
3. Prima della messa in esercizio l'impianto dovrà essere sottoposto all'approvazione del servizio acquedotto il quale prescriverà eventuali modifiche.

ART. 32
DIMENSIONAMENTO SERBATOI

1. In relazione a quanto disposto dagli artt. 30 e 31, l'utente dovrà inoltrare richiesta scritta al Comune specificando nella stessa, oltre le generalità dei richiedenti, il numero delle unità servite, l'ubicazione degli apparecchi misuratori, la dimensione del serbatoio ed il sistema di erogazione interno.
2. L'Ufficio Tecnico, sentito il parere del responsabile del servizio idrico, rilascerà apposita autorizzazione.
3. Per le utenze domestiche potranno essere installati serbatoi non superiori a 500 litri, o, nel caso di unità abitative con vani pari o superiori a 7, potranno essere installati serbatoi dimensionati secondo il seguente calcolo, n. vani x litri 500 – 40%, con un massimo di litri 3.000.
4. Per le utenze non domestiche, lettere b. e c. dell'art.15 del presente regolamento, potranno essere installati serbatoi fino ad un massimo di 5.000 litri, dietro parere preventivo e favorevole reso dal responsabile dell'ufficio idrico, ad eccezione dei sistemi di sicurezza anti incendio, ove è possibile installare serbatoi di capienza superiore, su precise prescrizioni impartite dai vigili del fuoco.
5. Tutti i serbatoi installati precedentemente alla pubblicazione del presente regolamento dovranno uniformarsi ad esso, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore.
6. Ove l'utente non provveda nel termine sopra stabilito potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

CAPITOLO QUARTO

MISURAZIONE DEI CONSUMI

ART. 33
TIPOLOGIA DEL CONTATORE

1. Tipo e calibro dei contatori sono fissati dall'Ufficio in relazione all'utenza.

2. I contatori sono forniti dagli utenti che lo cedono in proprietà all'Ente e ne sono responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno. Eventuali spese per la sostituzione del contatore saranno poste a carico dell'Utente.

ART. 34 **POSIZIONE DEI CONTATORI**

1. Per le nuove utenze, i contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione. Tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il personale addetto al servizio idrico integrato. È fatto obbligo installare il contatore all'esterno dell'abitazione e non su proprietà pubblica o di uso pubblico, predisponendo apposita cabina con relativo scarico avente le seguenti dimensioni:
 - a. profondità almeno cm. 20;
 - b. larghezza almeno cm. 50;
 - c. altezza almeno cm. 30.
2. Nella cabina dovrà essere montata una saracinesca prima del contatore ed un rubinetto di spurgo subito dopo; dovrà, altresì, essere montata una valvola di ritegno, un giunto dielettrico ed eventuale riduttore di pressione laddove sia ritenuto necessario.
3. Per gli acquedotti rurali, il contatore dovrà essere posto nel pozzetto di distribuzione; ove non sia possibile, a carico dell'utente, dovrà essere posizionato in apposita cabina nelle immediate vicinanze del pozzetto.
4. Lo sportello della cabina ove alloggia il contatore dovrà essere provvisto di serratura con apertura dall'esterno di tipo universale.
5. Il contatore generale dovrà essere installato in apposita cabina in prossimità di recinzioni, comunque posizionato in maniera tale da rendere facile l'accesso per le operazioni di lettura e manutenzione.
6. Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal servizio idrico.
7. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio idrico potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Ove l'utente non provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

ART. 35 **CONTATORI IN EDIFICI CON PIU' UTENZE**

1. Negli edifici condominiali o in comunione, dovrà essere installato, a cura e spesa del condominio, un contatore d'ingresso per il rilevamento del consumo condominiale e per la verifica generale all'interno dell'edificio o degli edifici, anche al fine di quanto previsto al punto 2. dell'art.24 del presente regolamento.

ART. 36 **CUSTODIA DEI CONTATORI**

1. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l'alloggio del contatore e lo sportello dello stesso. Egli deve inoltre provvedere perché siano riparati dal gelo e dalle manomissioni, il contatore e le tubazioni non giacenti sul terreno di pertinenza di strade o di piazze pubbliche.

2. Qualora si renda necessaria l'applicazione di una cassetta di custodia per proteggere il contatore contro il gelo, tale opera sarà a carico dell'utente stesso.
3. Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore saranno poste a carico dell'utente. Nei casi più gravi potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

ART. 37

VERIFICA DEL CONTATORE A RICHIESTA DELL'UTENTE

1. Con la firma della richiesta di concessione, l'utente autorizza il personale del servizio idrico integrato ad accedere in qualsiasi momento e senza che si debbano richiedere autorizzazioni di sorta all'Autorità Giudiziaria, nella sua proprietà dove sono collocati la presa ed il contatore, sia per effettuare la lettura dei consumi e verificare le opere di diramazione ed erogazione, sia per procedere ad eventuale sospensione dell'erogazione dell'acqua, per i casi previsti dal presente regolamento.
2. L'utente può sempre richiedere l'intervento dell'ufficio idrico per la verifica del funzionamento del proprio contatore. Qualora dalla verifica effettuata venga riscontrata una anomalia e/o irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua verrà calcolato per come previsto al successivo art. 38, fatte salve, in ogni caso, altre disposizioni impartite dal responsabile dell'ufficio preposto.

ART. 38

DIFETTOSA O MANCATA MISURAZIONE DEI CONSUMI

1. Quando per una qualsiasi causa il contatore di misurazione presenti anomalie od irregolarità di normale funzionamento, il consumo verrà calcolato sulla media delle ultime due letture effettuate e riferite allo stesso periodo di consumo.
2. In caso di accertata rottura o manomissione del sigillo apposto sul misuratore, da parte degli addetti al servizio idrico, l'utente è soggetto alle sanzioni previste nel presente Regolamento.

ART. 39

RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI – DIVIETO

1. I contatori di misurazione non possono essere rimossi o spostati, se non per disposizione impartita dal responsabile del servizio idrico, o da suoi incaricati. Le relative spese sono a carico dell'utente.

CAPITOLO QUINTO

CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 40

TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI

1. Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio o unità immobiliare, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.
2. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale

trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto.

ART. 41 **CONTRATTO DI UTENZA**

1. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.
2. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:
 - a) per le nuove utenze, solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio e versati i diritti di allaccio;
 - b) per le vecchie utenze (subingresso), in qualsiasi momento, nel qual caso si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti utenze attivate in virtù di atti autorizzativi precedentemente emanati.
3. Il contratto deve fare integralmente riferimento al presente regolamento.

ART. 42 **FORNITURE PROVVISORIE**

1. Le concessioni temporanee sono rilasciate esclusivamente per uso non domestico. Si applicano alle concessioni temporanee, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle concessioni continue. Le concessioni temporanee saranno rilasciate alle seguenti condizioni:
 - a) l'acqua sarà misurata da contatore installato dal personale addetto al servizio idrico integrato;
 - b) il richiedente oltre alle dichiarazioni e documentazioni previste per le concessioni continue dovrà trasmettere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed all'attività per la quale richiede la concessione;
 - c) il richiedente dovrà indicare il presunto consumo annuale e la durata presunta della concessione, che non potrà essere superiore ad un anno, rinnovabile dietro motivata richiesta scritta, presentata dal concessionario almeno 30 giorni prima della scadenza prevista.
 - d) l'utenza sarà concessa previo pagamento delle spese di allaccio in vigore al momento della richiesta;
 - e) per l'attivazione della concessione temporanea il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale da congruarsi in base al consumo effettivo accertato al momento della cessazione. Tale deposito dovrà essere pari al costo di 500 mc annuali per le utenze lettera b. dell'art.15 del presente regolamento, e pari al costo di 1.500 mc annuali per le utenze lettera c. dell'art.15 del presente regolamento.
2. Per i cantieri edili è consentito, ove possibile, sia per la quantità d'acqua, sia per la possibilità di allaccio, la concessione provvisoria la cui validità non potrà eccedere la durata dei lavori per i quali è costituito il cantiere.

ART. 43 **DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA**

1. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
2. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

3. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevate le letture del contatore.
4. Le concessioni non potranno intendersi risolte per il fatto che la concessione dell'acqua sia usata da un utente diverso dal concessionario. Il concessionario continuerà ad essere responsabile verso l'Ente fino a quando non produrrà effetti la disdetta, o diverrà efficace la richiesta di subentro del nuovo utente, secondo quanto previsto al successivo art.44, del presente regolamento.

ART. 44 **SUBENTRI**

1. La concessioni di cui al presente regolamento non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l'immobile sia trasferito o ceduto ad altri. Il concessionario, od i suoi eredi, saranno sempre responsabili verso l'Ente degli obblighi derivanti dal contratto, qualora il nuovo utente – cessionario non assuma gli obblighi derivanti dal contratto.
2. In caso di trasferimento dell'immobile, a qualunque titolo, dovrà esserne data comunicazione scritta all'Ufficio Tributi ai fini della voltura dell'utenza. L'omessa denuncia, da diritto all'Amministrazione di sospendere la fornitura, fino a che non intervenga la regolarizzazione amministrativa.
3. Il subentro, ai soli fini tariffari, avrà vigore dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui saranno espletati tutti gli adempimenti sopra descritti.

ART. 45 **USO DELL'ACQUA**

1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nella concessione e, in particolare, non può cederla a terzi senza specifica autorizzazione del responsabile del servizio idrico ed alle condizioni e modalità che dallo stesso saranno impartite.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

CAPITOLO SESTO

CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

ART. 46 **ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – LETTURA DEI CONTATORI**

1. I consumi sono determinati dalla lettura dei contatori, da effettuarsi almeno una volta l'anno, e, comunque, secondo le disposizioni impartite dal responsabile del servizio idrico.
2. Ai fini della determinazione dei consumi minimi contrattuali, da applicarsi alle utenze, così come distinte all'art. 15 del presente regolamento, vengono individuate le seguenti sotto categorie di utenze, per l'applicazione dei minimi contrattuali e superconsumi:

a. Utenze domestiche:	A1 uso domestico indispensabile	min.contrattuale	72 mc
	A2 base uso domestico	min.contrattuale	108 mc
	A3 superconsumo	superiore a	180 mc

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| b. Utenze civili non dom.: | B1 superficie fino a 100 mq | min.contrattuale | 150 mc |
| | B2 superconsumo | superiore a | 150 mc |
| | B3 superficie superiore a 100 mq | min.contrattuale | 250 mc |
| | B4 superconsumo | superiore a | 250 mc |
| c. Utenze civili non dom.: | C1 superficie fino a 100 mq | min.contrattuale | 400 mc |
| | C2 superconsumo | superiore a | 400 mc |
| | C3 superficie superiore a 100 mq | min.contrattuale | 600 mc |
| | C4 superconsumo | superiore a | 600 mc |
| d. Utenze industriali | D1 superficie fino a 1.000 mq | min.contrattuale | 500 mc |
| | D2 superconsumo | superiore a | 500 mc |
| e. Utenze speciali | E1 superficie fino a 1.000 mq | min.contrattuale | 500 mc |
| | E2 superconsumo | superiore a | 500 mc |
3. Qualora per fatto dell'utente non sia possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, potrà essere disposta la sospensione del servizio, fino a quando l'utente non provveda al pagamento dei consumi e delle spese.
 4. L'Ente si riserva la facoltà di procedere ai controlli ed alle letture, avvalendosi anche di personale esterno, o con altre tecniche di lettura dei misuratori.

ART. 47

TARIFFE – RUOLI DI RISCOSSIONE

1. Ai consumi come determinati all'articolo 46 del presente regolamento, sono applicate le tariffe in vigore, così come stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale.
2. La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui al T.U. del 10 aprile 1910, n. 639.

ART. 48

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA'

1. Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine previsto ed indicato nell'avviso di pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà alla riscossione coatta, direttamente o tramite la concessionaria convenzionata, con le maggiorazioni e gli interessi di mora stabiliti dalla legge in materia, oltre ai diritti e bolli.
2. Ove l'utente non rispetterà la scadenza di quest'ultima intimazione di pagamento, è in facoltà dell'ente procedere alla sospensione e/o distacco della fornitura dell'acqua, che sarà riattivata allorquando l'utente abbia regolarizzato le proprie pendenze debitorie, ivi comprese le spese ed i diritti per la riattivazione del servizio.

ART. 49

RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

1. La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, decorsi tre mesi dal provvedimento che ha disposto la sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta la

regolarizzazione della posizione da parte dell'utente, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

ART. 50

RESPONSABILITA' SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

1. L'utente deve provvedere perché siano conservati da manomissioni e danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione del tratto che corre entro la sua proprietà.
2. L'utente è responsabile di qualsiasi danno cagionato e ne risponderà secondo quanto previsto dal presente regolamento e per come sarà accertato dagli addetti al controllo idrico.
3. In particolare, l'utente deve attuare tutti gli accorgimenti necessari ed idonei ad evitare eventuali pericoli.
4. Sono comunque a carico dell'utente le spese da effettuarsi per eventuali riparazioni o sostituzioni di parti danneggiate o manomesse.

ART. 51

PORTATA GARANTITA

1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non giunga ai piani superiori.
2. Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato al regime di portata della condotta.

ART. 52

PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessuno abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il misuratore, per qualunque causa dovuta.
2. Il servizio idrico non è tenuto a riparare danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
3. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

ART. 53

MANOMISSIONI DELLE CONDUTTURE

1. Oltre a quanto già previsto nel presente regolamento, sulle modalità di utilizzazione dell'impianto dell'acqua fornita, è, in ogni caso, fatto divieto agli utenti:
 - a. di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, o di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
 - b. di eseguire derivazioni dall'interno a favore di altri soggetti, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
 - c. di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

ART. 54

AZIONI GIUDIZIARIE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, per l'applicazione del presente regolamento, non altrimenti risolta in via amministrativa, è competente l'Autorità Giurisdizionale che comprende il territorio del comune di Santa Maria del Cedro.

CAPITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 55 **PENALITA'**

1. Fatta salva l'applicazione di norme penali, chiunque violi il presente regolamento, sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e di ogni altra norma di legge.

ART. 56 **VALIDITA' DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI – FATTURAZIONE**

1. Gli eventuali reclami per presunte errate misurazioni del contatore o per altri motivi, non esonerano l'utente dal pagamento nei termini dovuti delle somme fatturate.
2. È in facoltà dell'ente procedere alla sospensione del pagamento delle fatturazioni in caso di comprovato ed accertato errore di contabilizzazione delle letture.

ART. 57 **REGOLAMENTO COME NORMATIVA CONTRATTUALE**

1. Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

ART. 58 **DECORRENZA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo del comune della avvenuta approvazione.

ART. 59 **ADDETTI AL CONTROLLO**

1. Gli agenti e gli impiegati addetti al servizio di controllo idrico sono muniti di tessere di riconoscimento personale, rilasciate dall'Amministrazione con l'indicazione delle generalità e della qualifica del titolare, da esibire all'utente in caso di accesso nella proprietà privata.

Allegato 1

TABELLA “ A “

RIMBORSO SPESE STAMPATI E DIRITTI DI SOPRALLUOGO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCI ALLA RETE IDRICA

La domanda di nuovo allaccio alla rete idrica comunale dovrà essere redatta, in bollo su appositi modelli predisposti dal Comune, previo il pagamento dei seguenti diritti dovuti per l'istruttoria della pratica:

1) Per istruttoria pratica, compresi sopralluoghi ed altro:

- | | | |
|---|---|-------|
| a) Per rilascio di nuova concessione è dovuto un diritto per ogni utenza di | € | 15,00 |
| b) Per voltura concessione al subentrante nella titolarità dell'immobile o per il conduttore, munito di regolare contratto di fitto, il diritto dovuto è di | € | 50,00 |
| c) Per la voltura a componenti dello stesso nucleo familiare, fino al secondo grado di parentela, il diritto dovuto è | € | 00,00 |

2) Diritto di allaccio

- | | | |
|--|---|--------|
| a) Per allaccio in zona già servita da rete | € | 210,00 |
| b) Per allaccio in zona con progetto di schemi idrici, è dovuto: | | |
| – Per le domande di allaccio presentate nei termini prescritti di cui all'avviso pubblico il relativo versamento è di | € | 280,00 |
| – Per le domande presentate successivamente alla scadenza prestabilita, nell'avviso pubblico il relativo versamento è di | € | 350,00 |
| c) Per il riallaccio di utenze sospese per qualsiasi motivo, è dovuto lo stesso importo di primo allaccio. | | |

I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati e prodotti all'Ufficio Tecnico comunale prima di ottenere l'autorizzazione.

